

COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE

STATUTO

delibera n. 60 del 28/12/2000.

PARTE PRIMA PRINCIPI FONDAMENTALI – POTERI E FUNZIONI

TITOLO I

Art. 1

Ente Comune

1. Il Comune di Caprarica di Lecce è ente locale autonomo ai sensi della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana; rappresenta la comunità caprarese, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Esso è titolare di poteri e funzioni propri che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi statali e regionali ed in conformità del presente Statuto che fissa anche le regole ed i criteri di autogoverno della comunità comunale.
3. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, *secondo il principio di sussidiarietà e secondo le leggi e le norme statutarie vigenti.*
4. Ha autonomia *statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché* potestà regolamentare *impositiva* e finanziaria, nei limiti e nel rispetto della legge e del presente Statuto.



Art. 2

Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti.
2. Il territorio comunale è esteso per kmq. e confina con i territori comunali di Cavallino, Lizzanello, Castri, Calimera, Martignano, Sternatia, San Donato.
3. Il Comune denomina borgate e frazioni; denomina e modifica la denominazione di Vie e Piazze.
4. Le adunanze degli organi collegiali e degli organismi elettivi del Comune si svolgono nella sede comunale; per esigenze particolari, possono avvenire in luoghi diversi.
5. La sede comunale è il Municipio.
6. Il Comune ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento.



TITOLO II

Art. 3

Diritti civili e umani

1. Il Comune di Caprarica di Lecce riconosce e salvaguarda i valori civili, di uguaglianza, di democrazia e di libertà.
2. In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali, ripudia la guerra e riconosce il valore essenziale della pace e della cooperazione tra i popoli, esige ed osserva il pieno rispetto dei diritti inalienabili della persona umana; promuove e favorisce ogni iniziativa diretta alla salvaguardia ed alla diffusione di tali principi e diritti.
3. Attua ed assicura ogni diritto, privato e pubblico, singolo e collettivo, previsto dalla costituzione e dalle leggi vigenti.

4. Concorre a sviluppare il principio della solidarietà, sia all'interno che all'esterno della propria comunità.
5. Assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.
6. Pone in essere e svolge ogni attività, potestà e funzione diretta a realizzare quanto precede.



Art. 4

Programmazione

1. Il Comune si ispira al metodo della programmazione come criterio guida della propria attività.
2. Per quanto di propria competenza e per ottimizzare l'impiego delle proprie risorse e garantire efficienza ed efficacia ai propri interventi, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, mediante piani generali, settoriali e progetti, annuali e pluriennali.
3. Concorre alla determinazione, specificazione ed attuazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e di altri Enti.
4. Partecipa, nei modi di legge, alla formazione dei piani regionali, provinciali ed intercomunali.
5. Nei casi di necessità può affidare lo studio e la messa a punto di particolari strumenti di programmazione e pianificazione ad organismi esterni, caratterizzati da elevato grado di qualificazione professionale, culturale e scientifica.



Art. 5

Attività amministrativa comunale e suoi limiti

1. Il Comune agisce, nei limiti concessigli dalla normativa vigente, sempre nell'interesse e per lo sviluppo della propria comunità, promuovendone il progresso civile, sociale, economico e culturale.
2. Ogni attività amministrativa comunale persegue i fini determinati dalla legge e dallo Statuto ed è retta da criteri di efficienza, trasparenza ed economicità, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure.
3. Persegue ed assicura la piena realizzazione del principio di partecipazione.
4. In materia di partecipazione finanziaria, di tasse e di imposte rispetta ed applica i principi di legalità, di equità e di capacità contributiva, e assicura che i rapporti tra contribuente e Comune siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede.



TITOLO III

Art. 6

Assetto territoriale ed ambientale

1. Il Comune tutela e rispetta le risorse ed i beni naturali ed ambientali, sia promuovendo la diffusione di una più sentita sensibilità collettiva, sia assumendo specifiche ed idonee iniziative di intervento concreto, anche a mezzo di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati.
2. Per quanto di competenza, controlla il territorio: determinandone l'assetto, l'uso del suolo e del sottosuolo, il regime idrico ed idrogeologico; preservandolo da fattori inquinanti e cercando di prevenire calamità naturali; individuando aree verdi; realizzando rimboschimenti.
3. Protegge la fauna e ne favorisce il ripopolamento.
4. Disciplina e controlla gli scarichi delle acque e le immissioni atmosferiche ed acustiche.
5. Predisporre strumenti di pronto intervento da prestare in caso di pubblica calamità.
6. Organizza lo smaltimento e la raccolta differenziata dei rifiuti.
7. Esercita funzioni di indirizzo e controllo in materia di igiene pubblica e sicurezza sui luoghi di lavoro.
8. Collabora con la Regione e gli altri Enti Locali, nell'ambito dei piani e dei programmi

d'intervento, alla cui formazione concorre.



Art. 7

Urbanistica

1. Il Comune assicura uno sviluppo armonico per un migliore rapporto possibile tra insediamenti urbani, infrastrutture, impianti produttivi, in un quadro generale di difesa del territorio e delle risorse.
2. Predisporre la pianificazione generale del territorio, nel rispetto delle norme vigenti e della vocazione delle sue parti.
3. Organizza un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale;
4. Garantisce il superamento delle barriere architettoniche;



Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare uno sviluppo economico ordinato della comunità.
2. Promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la realizzazione di opere di rilevante interesse e può partecipare ad iniziative socio-economiche, nel rispetto delle leggi vigenti e nell'interesse della propria comunità;
3. Regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore.
4. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico.
5. Appresta e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale.
6. Promuove lo sviluppo delle attività agricole e la loro ordinata espansione, favorendo soprattutto quelle di prodotti tipici locali, con iniziative atte ad agevolare la produzione e la collocazione sul mercato.
7. Promuove e sostiene l'artigianato, con particolare attenzione per quello artistico ed espressione delle tradizioni e dei costumi locali.
8. Promuove lo sviluppo di attività turistiche ed agrituristiche.
9. Sviluppa iniziative di promozione agro-industriale.



TITOLO IV

Art. 9

Servizi socio-culturali

1. Il Comune organizza servizi, orientando la propria attività ai criteri dell'utilità, della efficienza e della compatibilità con le risorse disponibili ed al rispetto del principio della capacità contributiva degli utenti.
2. Nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sussidi, sovvenzioni, contributi, ausili sia in danaro che in natura, a favore di singoli o gruppi, in conformità con l'apposito regolamento e con la normativa vigente.
3. Assicura i servizi sociali essenziali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
4. Concorre ad assicurare i servizi civici fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo all'abitazione, ai trasporti, al turismo sociale, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale.
5. Concorre ad assicurare, con gli organismi sanitari, la tutela della salute, come fondamentale diritto dei cittadini, con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo, nei

limiti di competenza, della gestione dei servizi socio-sanitari integrati.

6. Interviene in materia di tossicodipendenza ed alcolismo, con attività di informazione, prevenzione e tentando di eliminare la cause sociali alla base dei disagi.
7. Concorre alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni popolari di interesse socio-culturale.
8. Tutela e valorizza il patrimonio storico, librario, artistico, monumentale e culturale, anche con la partecipazione di risorse e di soggetti pubblici e privati.
9. Concorre ad attuare servizi di assistenza scolastica idonei a garantire il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
10. Riconosce le Organizzazioni del volontariato e le Associazioni di pubblico interesse esistenti sul territorio e ne favorisce lo sviluppo.



Art. 10

Interventi in favore delle persone handicappate

1. Al fine di realizzare maggiori opportunità in favore delle persone handicappate, il Comune predispose interventi e strumenti nel campo dei servizi sociali, assistenziali, sanitari, educativi e del tempo libero, in collaborazione anche con altri Enti ed Istituzioni.



Art. 11

Partecipazione

1. Il Comune persegue ed assicura la piena realizzazione del principio di partecipazione di tutti i cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali e delle associazioni, alla attività politica, economica, sociale e culturale, quale condizione imprescindibile per garantire lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza.
2. Istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni operanti nel territorio, per meglio coinvolgerle nell'attività amministrativa.



Art. 12

Informazione

1. Il Comune riconosce il diritto fondamentale all'informazione e garantisce la trasparenza dell'attività amministrativa, anche con l'istituzione di mezzi e strumenti di comunicazione, a mezzo di conferenze, incontri, dibattiti, frequenti con la comunità, di rapporti di collaborazione con la stampa e con l'informazione radiotelevisiva.
2. Almeno una volta l'anno, l'amministrazione in carica è tenuta a relazionare sulla sua attività.
3. Il Comune riconosce e garantisce al contribuente il diritto di produrre specifiche istanze di interpello qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali.
4. Con Regolamento delle Entrate Tributarie sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte degli uffici.



Art. 13

Albo Pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nel Municipio appositi spazi da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicità degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura, essa è curata e certificata dal Segretario Comunale che può avvalersi anche di un messo comunale che attesterà l'avvenuta pubblicazione.


PARTE SECONDA
ORDINAMENTO COMUNALE

TITOLO I

Art. 14

Organi

1. Sono organi del Comune:
 - il Consiglio Comunale;
 - la Giunta Municipale;
 - il Sindaco;



Sez. I[^]

Art. 15

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico-amministrativo, *e rappresenta l'intera comunità.*



Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi, adottare le determinazioni e i provvedimenti attribuitigli e riservatigli dalla legge.



Art. 17

Elezione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato.
2. La durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare *solo* gli atti urgenti ed improrogabili.



Art. 18

Prerogative dei consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. Essi rappresentano la comunità dei cittadini ed hanno la più totale libertà d'azione, d'espressione, d'opinione e di voto.
3. Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio.
4. Hanno il diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Hanno, inoltre, il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dagli enti, aziende, istituzioni tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ed utili al loro mandato, nonché fotocopia degli atti la cui divulgazione non sia vietata dalla legge.
6. I diritti stabiliti nei precedenti commi vanno esercitati secondo le modalità e i limiti previsti dal relativo regolamento.
7. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte; sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
8. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento

del Consiglio e della Giunta.

9. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
10. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge.



Art. 19

Cessazione dalla carica di consigliere

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica:
 - a) per scadenza naturale o eccezionale del mandato;
 - b) per morte;
 - c) per decadenza a causa della perdita delle condizioni di eleggibilità, impedimenti, incompatibilità e incapacità, nei casi e nei modi previsti dalla legge;
 - d) per decadenza a causa del mancato intervento, senza giustificato motivo, ad una intera sessione ordinaria;
 - e) per dimissioni che vanno presentate per iscritto al Consiglio Comunale e che, una volta assunte al protocollo dell'Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
 - f) In tutti gli altri casi previsti dalla legge *e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio;*
2. *la decadenza di cui al punto d) del comma che precede deve essere deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con votazione palese; la seduta relativa deve tenersi dopo giorni 15 dalla notifica della proposta di decadenza al Consigliere interessato, con facoltà di quest'ultimo di far valere le proprie giustificazioni nella stessa seduta;*



Art. 20

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante la legislatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
2. La surroga, nel caso di dimissioni, deve avvenire nei termini di legge; non si fa luogo alla surroga solo qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata nei casi e nei modi di legge, il Consiglio, nella prima seduta successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
5. Qualora alla sospensione sopravvenga la decadenza si procede alla surroga.



Art. 21

Prima adunanza e convocazione

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. In caso di mancata convocazione nel termine suddetto, provvede il Prefetto in via sostitutiva.
2. Il Consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il Sindaco, davanti al Consiglio, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Dopo la convalida, il Sindaco comunica al Consiglio l'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta.



Art. 22

Linee programmatiche

Entro 30 giorni dalla prima adunanza consiliare come prevista dall'art. precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

La suddetta relazione deve essere depositata a disposizione dei Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta Consiliare e può essere integrata con indicazioni dei Consiglieri da far pervenire almeno 24 ore prima della seduta medesima.

Nella seduta consiliare dedicata al bilancio di previsione, prima del suo esame, il Sindaco, sentita la Giunta, relaziona sulla attuazione delle linee programmatiche e sul loro eventuale aggiornamento, con atto da depositarsi, a disposizione dei Consiglieri, almeno cinque giorni prima della seduta Consiliare relativa, integrabile con indicazioni dei Consiglieri da far pervenire almeno 24 ore prima della seduta medesima.

Il Consiglio è chiamato a votare su detta relazione.

L'attività del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e dei responsabili apicali deve ispirarsi alle linee programmatiche;



Art. 23

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno della seduta.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria nei mesi tempi e nei modi previsti dalla legge.
3. Esso è convocato in sessione straordinaria dal Sindaco che è, altresì, tenuto a convocarlo su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.
4. In caso di argomenti che esulano palesemente dalla competenza del Consiglio il Sindaco non è tenuto alla convocazione.
5. Per le modalità di convocazione - anche per i casi d'urgenza - si applicano le norme di legge vigenti.
6. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e modi previsti dalla legge.



Art. 24

Adunanze e deliberazioni

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare, se non interviene la metà dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui sia richiesto un quorum speciale.
2. Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, per la validità dell'adunanza, è sufficiente l'intervento di almeno quattro dei consiglieri assegnati.
3. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
4. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento.

5. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano la votazione segreta.
6. Il regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta, disciplina quanto non previsto dalla legge e dal presente Statuto; esso è approvato e modificato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
7. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa di diritto il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti; possono partecipare i funzionari dipendenti preposti ai settori di attività amministrative cui la seduta è connessa, nonché gli assessori non facenti parte del Consiglio.



Art. 25

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, ai sensi della normativa vigente.
2. Apposito regolamento disciplina il loro numero, le forme di pubblicità dei lavori, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo la presenza di tutti i gruppi consiliari.
3. Il Consiglio può stabilire che, per determinati atti, siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, in seguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che la pone in votazione solo nella sua interezza.
4. *La presidenza di eventuali Commissioni Consiliari di controllo e/o di garanzia spetta alle opposizioni;*



Art. 26

Commissione di indagine

1. Il Consiglio può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni di indagine sull'operato dell'amministrazione, le quali possono essere autorizzate ad avvalersi anche dell'ausilio di professionisti esterni.
2. La commissione d'indagine ha diritto d'accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere, ha facoltà di audizione del Sindaco, degli assessori, dei consiglieri, del personale nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate e deve concludere i suoi lavori con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La commissione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di minoranza.
3. La commissione, convocata dal Sindaco, procede all'elezione di un suo presidente, *tra i Consiglieri di opposizione;*
4. Il funzionamento della Commissione, i tempi e i modi del suo operato sono disciplinati da apposito regolamento.



Art. 27

Attività ispettiva

1. I consiglieri possono svolgere attività di sindacato ispettivo, presentando al Sindaco o agli assessori da lui delegati circostanziate istanze scritte su fatti o questioni particolari.
2. In ogni seduta consiliare deve essere riservato al Sindaco o all'assessore delegato un periodo di tempo per rispondere alle istanze dei consiglieri.
3. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento della discussione su interrogazioni, interpellanze e mozioni.



Art. 28**Indirizzi per le nomine**

1. Il Consiglio è convocato in una data compresa nei 15 giorni successivi a quella di approvazione *delle linee programmatiche*, per formulare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, gli indirizzi in base ai quali il Sindaco procede alla nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

**Art. 29****Scioglimento e sospensione del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale può essere sciolto o sospeso solo nei casi e nei modi previsti dalla legge.

*Sez. II^***Art. 30****La Giunta Comunale**

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso le deliberazioni collegiali.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal vice Sindaco o in sua assenza dall'assessore più anziano.

**Art. 31****Competenze della Giunta**

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione ed adotta i provvedimenti e le determinazioni che non siano riservati, dalla legge, e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei responsabili di servizio.
2. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, consistente: nell'approvare proposte di deliberazione in materie riservate al Consiglio; nel formulare proposte relative all'assunzione di atti fondamentali di competenza del Consiglio, soggetti a termini di legge; nel richiedere, con atto formale, che il Sindaco convochi, su particolari questioni, il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 22, comma 3°.

**Art. 32****Nomina e composizione della Giunta**

1. La Giunta è composta, oltre che dal Sindaco, da un numero massimo di *quattro Assessori*, tra cui il vice Sindaco.
2. Il Sindaco nomina il vice Sindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, a cui dà comunicazione della nomina nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Possono essere nominati assessori anche cittadini esterni al Consiglio purchè siano in possesso dei requisiti per essere eletti consiglieri comunali.
4. Gli assessori, se hanno ricevuto espressa delega alla firma da parte del Sindaco e semprechè l'obbligo della firma non sia assegnato dalla legge, dallo statuto o da regolamento ad altro organo o responsabile di servizio, firmano gli atti di loro competenza.

**Art. 33**

Requisiti del vice Sindaco e degli assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco e di assessori devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti previsti per legge;
 - b) non essere coniuge, discendente o ascendente, parente o affine del Sindaco entro il 3° grado;
 - c) non avere ricoperto nei due mandati immediatamente precedenti la carica di assessore e/o di Sindaco.



Art. 34

Verifica delle condizioni

1. La Giunta nella sua prima riunione, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina le condizioni del vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto.



Art. 35

Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella 1^a seduta successiva alla revoca unitamente al nominativo dei nuovi assessori. La discussione sulle comunicazioni del Sindaco non dà luogo a voto consiliare. Il Sindaco può allo stesso modo sostituire gli assessori dimissionari, rimossi, decaduti, deceduti.



Art. 36

Attività e funzionamento della Giunta

1. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni.
2. A ciascun assessore sono assegnate funzioni organicamente ordinate di settori omogenei e la responsabilità politico-amministrativa, di indirizzo, controllo e sovrintendenza degli stessi.
3. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della stessa e individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.
4. La procedura per la formulazione delle deliberazioni della Giunta è stabilita nell'apposito regolamento.



Art. 37

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. Alle sedute della Giunta può intervenire il revisore dei conti.
4. Ogni provvedimento amministrativo giuntale deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della deliberazione adottata, salvo casi particolari espressamente previsti per legge.
5. Alle sedute della Giunta partecipa obbligatoriamente il Segretario comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; possono partecipare i responsabili degli uffici e dei servizi..
6. Il segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute.



Art. 38

Durata in carica

1. La Giunta ed il Sindaco rimangono in carica, sino all'elezione del nuovo Sindaco, salvo i casi previsti dalla legge.



Sez. III^

Art. 39

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto a suffragio diretto secondo le norme di legge ed è membro del Consiglio e della Giunta
2. Esso è l'organo responsabile dell'amministrazione e del Comune sia dal punto di vista politico, sia da quello amministrativo.



Art. 40

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, oltre a presiedere il Consiglio e la Giunta ed a nominare quest'ultima, rappresenta il Comune nella sua totalità e sovrintende al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti, avvalendosi, in particolare, della collaborazione del Segretario e dei dipendenti dirigenti o, ove mancassero, dei dipendenti apicali (responsabili degli uffici e dei servizi).
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto, e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
3. Al Sindaco compete, altresì, nell'ambito della disciplina statale e regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, emanare criteri generali, anche concertati con le parti sociali, sugli orari e sulle deroghe agli obblighi di chiusura degli esercizi commerciali, nonché d'intesa con i responsabili coordinare gli orari dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, può modificare tali orari.
4. Il Sindaco provvede, nei modi e termini di legge, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.
5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il Sindaco, per esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, previa determinazione della Giunta della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
7. Provvede all'osservanza dei regolamenti, d'intesa con gli assessori preposti.



Art. 41

Attribuzioni quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a tali servizi;
 - b) alla emanazione di atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica, di calamità naturali;
 - c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;

- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone le autorità competenti;
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia edilizia, sicurezza, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.



Art. 42

Poteri di delega

1. Il Sindaco, ove lo ritenga, delega una o più delle sue competenze ed attribuzioni, non riservategli in maniera esclusiva, ai singoli assessori.
2. Può, altresì, delegare la formazione e la sottoscrizione di specifici atti al Segretario comunale e a dipendenti, giuridicamente idonei.



Art. 43

Giuramento e distintivo

1. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.



Art. 44

Assenza o impedimenti temporanei del Sindaco

1. Il vice Sindaco svolge le funzioni di Sindaco in caso di impossibilità temporanea dello stesso di qualsiasi natura.
2. Gli assessori in caso di assenza, impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, esercitano le funzioni del Sindaco e del vice Sindaco secondo l'ordine di anzianità anagrafica.



Art. 45

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, calcolati come per legge e deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede secondo legge allo scioglimento del Consiglio.



Art. 46

Dimissioni e cessazione dalla carica

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino ad allora, le funzioni di Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.
2. Le dimissioni, presentate dal Sindaco, diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del

Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.



PARTE TERZA
PARTECIPAZIONE POPOLARE
TITOLO I

Art. 47

Istituti di partecipazione

1. Sono istituti di partecipazione:
 - a) l'iniziativa popolare;
 - b) gli organismi di partecipazione e consultazione;
 - c) il referendum;
 - d) la partecipazione al procedimento amministrativo;
 - e) il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
 - f) l'azione popolare;
 - g) il difensore civico.



Sez. I[^]

Art. 48

L'iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini, i consigli circoscrizionali, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale.
2. Possono rivolgere, altresì, istanze, petizioni, interrogazioni per chiedere provvedimenti o prospettare esigenze di comuni necessità *e di tutela di interessi collettivi*.
3. Specifico regolamento prevede modalità e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni ed interrogazioni.



Sez. II[^]

Art. 49

Organismi di partecipazione e consultazione

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in un provvedimento amministrativo e, più in generale, nei vari momenti dell'attività amministrativa.
2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono alla gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
3. Il Comune, sempre per favorire la partecipazione, può istituire commissioni miste o esterne in qualsiasi materia di pubblico interesse.
4. Il Comune può deliberare altre forme di partecipazione e consultazione di particolari categorie o settori della comunità, su questioni sia di loro interesse, sia di interesse generale.
5. Apposito regolamento stabilisce modalità e termini per la formazione e l'esercizio di tali istituti.

